

Pubblicato il 08/01/2018  
N. 00002/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00554/2016 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 554 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Valentina Guardiani, Francesca Finavera, Stefania Voconi, Anna La Piccirella, Franca Vittoriosi, Luca Di Marco, Catherine Vittorini, Andrea Di Michele, Cristian Di Gialleonardo, Manuela Santicchia, Debora Sichini, Alessandra Colonnelli, Daniela Sarti, Elisa Campanella, Silvana Castelli, Monica Capannini, Pasquale Flamminii, rappresentati e difesi dagli avvocati Diego De Carolis, Enrico Costanzo, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Pasquali in L'Aquila, via Cardinale Mazzarino, 71;

contro

Asl 106 - Teramo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio eletto presso lo studio Lucio Leopardi in L'Aquila, via Pescara N. 2/4;

nei confronti di

Marilena Di Carlo, Vilma Di Rocco, Chiara Macrini, Roberto Mate' non costituiti in giudizio;

Emanuele Ricci, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Scaramazza, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est N.27;

per l'annullamento

-del bando di concorso per la copertura di 56 posti a tempo indeterminato di operatore socio sanitario per le esigenze della Ausl di Teramo;

- del verbale della Commissione n.1 del 28 luglio 2016, nella parte in cui demanda alla segreteria della commissione medesima la predisposizione e la pubblicazione sulla G.U. del diario della preselezione per l'ammissione al concorso senza disporre la conformità dei contenuti del diario al bando di concorso;

-del diario della preselezione, pubblicato in G.U. n.69 del 30 agosto 2016, nella parte in cui inserisce clausole difformi al bando di concorso;

-del verbale della commissione n.2 del 9 settembre 2016, con la quale sono state approvate le modalità tecnico-organizzative proposte dalla ditta Intersistemi s.p.a., omettendo di individuare il personale messo a disposizione dalla ditta per garantire le attività di supporto allo svolgimento della prova preselettiva;

-del verbale n.3 del 20.9.2016, concernente lo svolgimento della prova preselettiva del concorso svoltasi nella medesima data, nonché degli allegati (dal n. 1 al n. 5) annessi al verbale e con i quali sono state approvate le graduatorie "per ordine alfabetico" dei candidati ammessi e non ammessi alle successive prove concorsuali, graduatorie pubblicate sul sito internet della Ausl di Teramo, in data 22 settembre 2016;

- della deliberazione n. 941 del 28 luglio 2016, con la quale la gestione del servizio di somministrazione e correzione della preselezione per la copertura a tempo indeterminato di posti di operatore socio sanitario per le esigenze della Ausl di Teramo è stata affidata alla ditta Intersistemi s.p.a.;

nonché con motivi aggiunti, per l'annullamento

- della graduatoria di merito del concorso approvata con deliberazione del direttore generale della Asl 28 marzo 2017, n. 330;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 106 - Teramo e di Emanuele Ricci;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.- I ricorrenti premettono, in punto di fatto, di aver partecipato alla prova preselettiva del concorso per la copertura di 56 posti a tempo indeterminato di operatore socio sanitario indetta dalla Ausl e di non essere stati ammessi alle successive prove concorsuali.

Impugnano quindi gli atti della procedura concorsuale, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi: I) violazione articoli 3 e 97 Cost, dell'art. 1 della legge 241 del 1990, violazione dell'art.8 del bando di concorso; incompetenza, sviamento ed eccesso di potere sotto vari profili; durante lo svolgimento della prova preselettiva, affidata in gestione ad una ditta esterna, in violazione del bando di concorso, sarebbe stata predisposta una postazione per consentire ai candidati privi della documentazione necessaria di partecipare alla procedura, nonostante il bando sanzionasse con l'esclusione la mancata produzione della documentazione prevista per la partecipazione alla prova preselettiva; con il diario, infatti, prevedendo una postazione per il supporto ai candidati carenti della documentazione prevista ai fini del perfezionamento della domanda è stata disposta una modifica alla *lex specialis* in modo da rendere sanabili le carenze documentali che il bando e la *lex specialis* ritenevano invece non sanabili; ciò avrebbe determinato la violazione del principio di trasparenza nello svolgimento delle prove, perché non risulta il numero dei candidati ammessi a partecipare nonostante fossero privi della documentazione; II) violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, dell'art. 1 della legge 241/1990, violazione del principio di *par condicio* tra concorrenti ed eccesso di potere sotto vari profili; la busta di cellofan contenente i quesiti a risposta multipla era, in realtà, trasparente e ciò avrebbe consentito ai candidati, al momento della consegna delle buste, di sbirciare alcune delle domande prima ancora dell'avvio della prova, sicché, considerato che tra la consegna delle buste ai candidati e l'avvio dato dalla commissione per l'inizio delle prove sono trascorsi circa 14 minuti, alcune candidati, ai quali le buste erano state consegnate avrebbero avuto un tempo maggiore per lo svolgimento delle prove.

2.- Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno, altresì, impugnato la graduatoria di merito del concorso approvata con deliberazione del direttore generale della Asl 28 marzo 2017, n. 330, deducendone l'illegittimità derivata dagli stessi vizi denunciati con il ricorso introduttivo.

3.- Per resistere al ricorso si è costituita la Asl di Teramo, la quale eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, deduce l'infondatezza di tutti i motivi.

4.- Si è costituito, altresì, il controinteressato Emanuele Ricci, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

5.- Alla pubblica udienza del 22 novembre 2017 la causa è stata riservata per la decisione.

6.- In rito, il Collegio non ritiene di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., attesa l'infondatezza del ricorso nel merito, il che consente pure di

prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dall'Amministrazione resistente e dalla controinteressata.

7.- Il ricorso ha ad oggetto la non ammissione dei ricorrenti alla prove successive alla prova preselettiva. I ricorrenti, al fine di tutelare il loro interesse strumentale alla riedizione della procedura, impugnano gli atti della procedura concorsuale, che si sarebbe svolta in modo illegittimo.

7.1.- Con riferimento al primo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che la previsione e l'allestimento, durante le operazioni di svolgimento della prova preselettiva, di una postazione per il supporto ai candidati carenti della documentazione prevista ai fini del perfezionamento della domanda non si pone in contrasto con l'art. 8 del bando. Tale disposizione della *lex specialis* prescrive ai candidati di presentarsi alla prova preselettiva, a pena di esclusione, con un elenco di documenti (stampa della domanda in pdf, stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso, documento d'identità, ricevuta del contributo di partecipazione al concorso). La successiva previsione, contenuta nel diario di esame pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 agosto 2016, dopo aver ribadito che i candidati avrebbero dovuto presentarsi alla prova preselettiva "tassativamente muniti" della documentazione richiesta nel bando, comunicava, altresì, che sarebbe stata allestita apposita postazione presso a quale ciascun aspirante avrebbe potuto recarsi "in caso di smarrimento della documentazione necessaria". Quest'ultima disposizione, lungi dal costituire previsione in contrasto con la *lex specialis*, si limita a dare attuazione e a dettare modalità operative per lo svolgimento della prova, qualora si fossero presentati candidati che, pur essendo in possesso della documentazione necessaria, avessero "smarrito" i relativi documenti giustificativi.

D'altra parte, dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti stessi emerge che i candidati privi della documentazione rendevano una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale: a) in sostituzione della "stampa della domanda in pdf" e della "stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso" dichiaravano di essere regolarmente iscritti al concorso e di aver dimenticato la copia della domanda di partecipazione al concorso;

b) dichiaravano "di aver dimenticato il documento comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione";

c) di essere consapevoli che sarebbero stati ammessi alla prova preselettiva con riserva.

Dunque, i candidati che avevano dimenticato la documentazione erano ammessi "con riserva" alla prova preselettiva, al fine di consentire alla commissione di verificare se fossero realmente in possesso dei requisiti di partecipazione (iscrizione al concorso, pagamento della tassa di iscrizione).

Né i ricorrenti dimostrano che alla prova preselettiva sarebbero stati ammessi candidati che invece avrebbero dovuto essere esclusi per non avere effettuato l'iscrizione al concorso e per non aver pagato la relativa tassa di partecipazione.

E' infine generica e non raggiunge quindi la soglia dell'ammissibilità la doglianza con la quale i ricorrenti adombrano che, durante lo svolgimento delle prove preselettive, si

sarebbe generata una situazione caotica, ma non chiariscono, in concreto, quali specifiche circostanze sintomatiche del vizio di eccesso di potere si sarebbero verificate e quali eventi avrebbero determinato la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Priva di pregio, oltre che inammissibile per difetto di legittimazione attiva (ai sensi dell'art. 81 c.p.c. fuori dei casi previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui) è pure la censura con la quale i ricorrenti lamentano che l'aver predisposto una postazione per i candidati privi di documentazione avrebbe svantaggiato i candidati che, confidando nella clausola del bando, avrebbero deciso di non partecipare alla prova preselettiva, in quanto privi della documentazione. Invero, l'allestimento di una postazione alla quale ciascun aspirante avrebbe potuto recarsi "in caso di smarrimento della documentazione necessaria" era stata prevista nel diario di esami pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30 agosto 2016 e quindi la previsione era conoscibile a tutti i concorrenti.

7.2.- Non merita accoglimento neanche la doglianza con la quale i ricorrenti affermano che la busta di cellofan contenente i quesiti della prova preselettiva avrebbe consentito ai candidati, al momento della consegna delle buste, di sbirciare alcune delle domande, determinando un vantaggio competitivo per i candidati che avessero ricevuto in consegna le buste per primi, considerato che tra il momento della consegna dei plichi ed il momento di avvio delle prove sono trascorsi circa 14 minuti.

Innanzitutto, i ricorrenti non dimostrano di essere stati tra quelli svantaggiati per aver ricevuto, per ultimi, la consegna del plico cellofanato né spiegano come fosse possibile leggere il contenuto del plico delle domande nonostante, come affermato dal controinteressato Ricci, il questionario inserito all'interno della busta di cellofan era coperto da un foglio contenente le avvertenze per il concorso. Né, infine, chiariscono quanti quesiti fossero effettivamente visibili: le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 D.P.R. 445/2000 allegate in giudizio sono, infatti, contraddittorie tra loro perché non vi è concordanza sul numero di quesiti che dichiarano di aver intravisto dalla busta, posto che ognuno dichiara un numero diverso di domande intraviste dalla busta, variabile da 1 a 7 a seconda del dichiarante.

In ogni caso, come preavvisato da un componente della Commissione durante le operazioni preliminari allo svolgimento della prova preselettiva, era onere dei candidati controllare il materiale ricevuto e segnalare alla Commissione le eventuali irregolarità e anomalie della busta contenente i quesiti.

8.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte il ricorso principale è infondato.

L'infondatezza del ricorso principale determina l'infondatezza dei motivi aggiunti con i quali è dedotta l'illegittimità, per invalidità derivata dai vizi già dedotti con il ricorso introduttivo, della graduatoria di merito.

9.- Le spese di lite, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) respinge il ricorso e i motivi aggiunti come in epigrafi proposti.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di Euro 2,000,00, di cui Euro 1.000,00, oltre oneri e accessori di legge, in favore dell'Amministrazione resistente ed euro 1.000,00, oltre oneri e accessori di legge, in favore di Emanuele Ricci.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Paola Anna Gemma Di Cesare	Antonio Amicuzzi

IL SEGRETARIO